

# PARTE SPECIALE “D”

---

## PARTE SPECIALE “D” - REATI DI RICICLAGGIO

## Sommario

PARTE SPECIALE "D"- REATI DI RICICLAGGIO .....	1
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO DI CUI ALL"art. 25-octies .....	3
D.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	6
D.3 DESTINATARI .....	6
D.4 PRINCIPI GENERALI .....	6
D.5 PRINCIPI APPLICATIVI .....	7
D.6 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	7

## D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO DI CUI ALL'art. 25-octies

### Premessa

Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina di cui al D.lgs 231/2001 l'art. 25-octies che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, e più recentemente all'autoriciclaggio, divengono rilevanti anche su base nazionale.

### Ricettazione (art. 648 c.p.)

*Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*

#### *Fattispecie*

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

### Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.*

### **Fattispecie**

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

La condotta tipica del reato di presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648*

### **Fattispecie**

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già "lavati", ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto

limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

### ***Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)***

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, o i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni, o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove de reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.*

### ***Fattispecie***

La fattispecie è stata introdotta nel Codice Penale dalla Legge 186/20014, entrata in vigore dall’1.01.2015, che al contempo ha modificato l’art. 25 Octies del d.lgs. 231/2001, inserendo il reato di autoriciclaggio tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa. Per dare luogo alla responsabilità dell’ente il reato deve essere commesso da un soggetto “apicale” o da un “sottoposto” nell’interesse o a vantaggio del medesimo ente.

L’inserimento del delitto di autoriciclaggio tra quelli presupposto ha conseguenze di notevole portata; si tratta di un reato che consegue alla commissione di qualsiasi reato non colposo da cui sono derivati denaro, beni o altre utilità, ossia l’impiego di proventi illeciti frutto di reato.

In tal senso, se consideriamo i reati tributari, pur ad oggi non compresi tra i reati presupposto, risulta evidente che chiunque impieghi danaro derivante da un’evasione fiscale commette il reato di autoriciclaggio. Anche se la giurisprudenza non è uniforme sul punto si tratta di un rischio che deve essere valutato nella predisposizione di un efficace Modello organizzativo.

Infatti, nel caso di specie, la persona fisica risponderà penalmente del reato di autoriciclaggio commesso, la persona giuridica “proprietaria” del provento illecito impiegato risponderà

dell'illecito amministrativo conseguente al ridetto reato.

## **D.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

In relazione alle tipologie di reato considerate nella seguente parte speciale, si ravvisa come l'esposizione al rischio per CONEROBUS S.p.A. in relazione ai reati di cui all'art.25 octies possa essere ricondotto alle seguenti attività:

1. Incasso per contanti a fronte di erogazione di servizi di noleggio darimessa
2. Acquisto di beni per mezzo di procedure in economia o cottimo fiduciario

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare occorre osservare come nella storia di CONEROBUS S.P.A. non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p. , 648 bis c.p. e 648 ter c.p. posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

## **D.3 DESTINATARI**

Destinatari della presente Parte Speciale "H" sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti di CONEROBUS S.p.A. operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i collaboratori esterni e Partner che si trovino ad operare nelle medesime aree, di seguito denominati "Destinatari".

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i "Destinatari", come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nell'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001.

## **D.4 PRINCIPI GENERALI**

Si ritiene che in relazione alla assoluta modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

Oltre alle norme previste dal codice etico si rende prescrittiva la stretta osservanza dei principi applicativi sotto riportati unitamente alla rigorosa applicazione da parte di CONEROBUS S.P.A. del sistema disciplinare in caso di violazioni degli stessi.

## D.5 PRINCIPI APPLICATIVI

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25 *octies*, la Società nell'espletamento della propria attività, adotta i seguenti comportamenti che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello:

- Tutti gli incassi dei servizi di noleggio e/o di qualunque altra natura devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o altro strumento di pagamento tracciato, sono consentiti incassi a mezzo contanti solo per importi inferiori al limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio ( d.lgs.231/07 e s.m.i.) al momento fissata in euro 999,99;
- Nel caso di incassi per contanti l'autista rilascia al cliente il foglio di viaggio quietanzato ed al rientro in sede versa l'incasso all'ufficio introiti e consegna la copia del foglio di viaggio all'ufficio noleggio. La contabilità provvede poi all'emissione della fattura ed alla quadratura degli incassi mediante la copia dei fogli di viaggio e i movimenti di versamento sul conto corrente bancario.
- Nel caso che venissero rinvenute banconote false, manomesse o alterate, le stesse vanno consegnate al responsabile Amministrazione e Finanza che munito di apposita procura provvedere a consegnarle alle Autorità di Vigilanza ed esporre i fatti relativi al loro rinvenimento alle competenti autorità giudiziarie.
- Tutti gli acquisti di beni e servizi devono essere posti in essere nel rispetto delle procedure previste dal regolamento interno e dalla politica degli acquisti;

## D.6 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro il Patrimonio sono i seguenti:

- verificare periodicamente l'esposizione al rischio di reato per la presente parte speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE

---

## PARTE SPECIALE "E"-DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

## Sommario

PARTE SPECIALE "E"-DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	1
L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 <i>novies</i> d.lgs 231/2001) .....	3
I delitti commessi in violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i> del Decreto) .....	3
L.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	7
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....	8
L.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	8
L.5 ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO .....	9
L.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	10

## **L.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies d.lgs 231/2001)**

L'art. 15 n. 7 lett. c) L. 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01 l'art. 25-novies: "Dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente: «Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote". 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al Comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

Le fattispecie di reato cui l'art. 25-novies rinvia sono quelle previste dal Titolo II, Capo III, Sezione II – Dedicata alle "Difese e sanzioni penali" - della l. 22 aprile 1941, n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" per le quali è prevista la sola applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **I delitti commessi in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli della legge n. 633 del 1941 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

- art. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3  
*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*  
*(...omissis)*  
*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*  
*(...omissis)*  
*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

La disposizione è volta a tutelare il diritto d'autore da abusive riproduzioni ed esecuzioni delle opere protette.

Il comma 1 lett. a-bis) dell'art. 171 è prevalentemente diretto alla tutela del diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno.

Il reato è qualificabile come "comune" perché può essere perpetrato da parte di chiunque ed è a forma libera, poiché si consuma indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione della fattispecie.

La condotta consiste nella diffusione tra il pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore o di una sola parte di essa, attraverso un sistema di reti telematiche. Ai fini della configurazione del reato non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale scopo di ottenere un profitto) né l'uso dell'opera che si consente al pubblico mediante la diffusione.

La fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'art. 171 è posta a tutela dei diritti morali e personali dell'autore, ma non costituisce un'ipotesi autonoma di reato bensì una circostanza aggravante di tutte le fattispecie

previste al comma 1. Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza aggravante in questione – *sub specie*: condotta realizzata sull'“opera altrui non destinata alla pubblicità”, “usurpazione della paternità dell'opera” oppure “offesa all'onore e alla reputazione dell'autore” realizzata attraverso la deformazione, mutilazione o modificazione dell'opera stessa – rileva solo se innestata sulla condotta richiamata dal comma 1 lett. *a-bis*).

Il reato è punito a titolo di dolo generico, essendo irrilevanti le finalità che hanno indotto l'agente a commettere il delitto.

- art. 171-bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Le condotte tipiche sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la duplicazione abusiva di software, quanto la detenzione e la commercializzazione di software e di banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico: oltre alla previsione e volontà di realizzare le condotte descritte, è necessario che l'agente persegua il fine di trarre un profitto dall'attività illecita.

- art. 171-ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero*

*multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la*

*sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

Come per l'ipotesi di reato precedentemente analizzata, anche la descrizione delle condotte tipiche nell'art. 171-ter appare molto dettagliata e variegata: i comportamenti sanzionati concernono sia ipotesi di duplicazione e riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore, sia la diffusione, in senso lato, dell'opera stessa.

L'oggetto materiale delle diverse condotte appare altrettanto dettagliato ed individuato, a mero titolo esemplificativo, nelle opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o in quelle letterarie, musicali, scientifiche e didattiche.

Inoltre, tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 171-ter comma 1 sanzionano le condotte indicate solo se il fatto è commesso per uso non personale e a fini di lucro, mentre, il comma 2 tende a punire l'esercizio di attività illecite organizzate anche sotto forma imprenditoriale.

- art. 171-septies

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter ai produttori e agli importatori che non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di importazione o di immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis lett. a) l. n. 633 del 1941, e a chiunque dichiari falsamente l'assolvimento dei predetti obblighi.

La portata della norma si coglie alla luce della regolamentazione del contrassegno SIAE e delle eccezioni all'obbligo dell'apposizione stabilite dall'art. 181-bis e del relativo regolamento di attuazione (D.P.C.M. 11.7.2001, n. 338).

All'uopo, si riporta di seguito il testo dell'art. 181-bis l. n. 633 del 1941:

*Art. 181-bis: - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci e immagini in movimento, che*

*reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.*

*2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.*

*(...omissis)*

- art. 171-octies

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

La disposizione prevede una pluralità di condotte eterogenee, qualificate dal dolo specifico del perseguimento del fine fraudolento.

Giova rilevare che la tutela penale dei programmi ad accesso condizionato è ripartita tra la disposizione in esame e le norme contenute nelle lettere f) e f-bis) dell'art. 171-ter. Gli eventuali problemi di coordinamento si risolvono sulla base del diverso scopo perseguito tramite la realizzazione delle condotte – fine di lucro nell'art. 171-ter e fine fraudolento nell'art. 171-octies.

## **L.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Dall'esecuzione della mappatura dei rischi è emerso come le attività a rischio siano riconducibili alle seguenti:

- Gestione del sistema informativo (gestione IT) e della rete aziendale da parte del responsabile dei sistemi informativi
- Gestione ed utilizzo del Personal Computer da parte di ciascun dipendente o soggetto esterno che operi presso l'azienda con la disponibilità di accesso ai mezzi informatici dell'azienda stessa.

Nello svolgimento delle suddette attività è infatti potenzialmente ravvisabile la consumazione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale al momento in cui venissero utilizzati, duplicati, diffusi software senza la disponibilità della relativa licenza d'uso oppure l'utilizzo di opere dell'ingegno coperte da diritto d'autore (foto, musica, immagini) in particolare nella pubblicazione delle pagine WEB del sito aziendale.

### **L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di CONEROBUS S.p.A. (di seguito la "Società") e si Impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale, in particolare, ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti aziendali e i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai Responsabili Unità Organizzative chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifiche previste.

Si ribadisce che è espressamente vietato ai Destinatari:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parte Speciale;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle prese in considerazione, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati presi in considerazione.

### **L.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I Destinatari devono:

- assicurare, in attuazione del valore della legalità, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati.

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore sulla memoria fissa del computer o alla riproduzione e diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera intellettuale altrui, comprese le banche di dati, al fine di ricavare un profitto o assicurare un risparmio di costi.

## L.5 ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di decisione e controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-novies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento alla gestione IT dei server e della rete aziendale:

- il Responsabile IT ha la responsabilità complessiva della gestione della configurazione dei sistemi IT assicurando il presidio delle strutture tecnologiche, applicative, di networking e di sicurezza della Società;
- il Responsabile IT monitora i requisiti delle licenze (numero di installazioni, scadenze, update e upgrade) e nel caso in cui riscontri carenze si attiva per la regolarizzazione;
- il Responsabile IT predispone il report di monitoraggio contenente l'elenco delle licenze software in uso nella Società con l'indicazione del numero di installazioni effettuate e consentite e la data di acquisto/rinnovo e discadenza;

b) con riferimento alla gestione IT dei pc nelle postazioni individuali ed i PC portatili assegnati per l'uso individuale:

- il Responsabile IT assicura l'installazione di applicazioni client regolarmente dotate di licenza d'uso;
- il dipendente a cui il PC è in uso:
  - utilizza il pc per soli fini aziendali
  - esegue il download o l'installazione di software open source solo con il preventivo consenso formale (anche espresso a mezzo email) del Responsabile IT

- è responsabile della riservatezza delle credenziali a lui assegnate dal Responsabile IT

## **L.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene la presente Parte Speciale consistono nel:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e/o dei protocolli di decisione e controllo;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.